Civile Ord. Sez. 1 Num. 12665 Anno 2019
Presidente: DE CHIARA CARLO
Relatore: DOLMETTA ALDO ANGELO
Data pubblicazione: 13/05/2019

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

sul ricorso 18966/2018 proposto da:

, domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcuz Mario, giusta procura in calce al ricorso;

-ricorrente-

contro

CRD. INT. 1095

Prefettura di Ferrara,

-intimata-

avverso il decreto n. 337/2017 del GIUDICE DI PACE di FERRARA, del 19/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/04/2019 dal cons. DOLMETTA ALDO ANGELO.

La Corte

rilevato

che il ricorso presentato da , cittadino ucraino, è stato notificato al Prefetto di Ferrara presso l'Avvocatura Generale dello Stato,

che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di questa Corte, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso all'esito del giudizio di opposizione al decreto prefettizio di espulsione dello straniero va promosso nei confronti dell'autorità che ha emanato il decreto e, altresì, notificato presso di essa (cfr. Cass., 29 dicembre 2005, n. 28852),

che, in caso di notifica all'Avvocatura dello Stato, la stessa deve ritenersi nulla (salvo solo il caso in cui l'Avvocatura abbia assunto nella precedente fase di merito la difesa dell'ufficio del Prefetto) e peraltro rinnovabile ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

P.Q.M.

rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo che sia rinnovata la notifica del ricorso al Prefetto di Ferrara presso il suo ufficio, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima

Corte di Cassazione - copia non ufficiale